Regolamento comunale sull'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito



PARTE PRIMA

Norme generali

Art. 1 - Base legale

Il Comune di Lumino disciplina con il presente regolamento l'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.

Art. 2 - Generalità

Qualsiasi occupazione dell'area pubblica comunale (beni amministrativi) e della proprietà privata aperta al pubblico transito è soggetta, in base al presente regolamento, a preventiva autorizzazione o concessione del Municipio ed a relativa tassa.

Art. 3 - Procedura

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione o concessione dovrà essere presentata al Municipio in forma scritta, almeno 30 giorni prima dell'occupazione.

Essa dovrà contenere l'indicazione del luogo, il numero di mappa, lo scopo, la durata, l'estensione dell'area da occupare documentata con disegno o planimetria.

La domanda per l'occupazione dell'area privata aperta al pubblico transito dovrà essere controfirmata dal proprietario.

Art. 4 - Condizioni

L'occupazione è concessa se compatibile con le esigenze di interesse pubblico, sicurezza, viabilità pedonale e veicolare, estetiche.

Art. 5 - Autorizzazione, concessione

L'atto di autorizzazione o concessione determina l'ubicazione, la superficie, la durata e lo scopo, nonché eventuali condizioni speciali.

Fissa inoltre la tassa e le modalità di pagamento.

Autorizzazione e concessione non possono essere cedute a terzi.

Art. 6 - Responsabilità

Il concessionario o titolare dell'autorizzazione risponde personalmente per eventuali violazioni del presente regolamento e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Lo stesso è responsabile per eventuali danni alla proprietà comunale o a terzi.

Art. 7 - Revoca

Concessioni e autorizzazioni possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico o per mancato rispetto dell'atto di autorizzazione o concessione.

La revoca non comporta obbligo di indennità.

Art. 8 - Rinuncia

La rinuncia va inoltrata al Municipio con un preavviso di 30 giorni.

PARTE SECONDA

Forme d'occupazione

A. Occupazione temporanea

Art. 9 - Definizione

È considerato uso comune accresciuto, soggetto ad autorizzazione, l'occupazione temporanea per l'esposizione su area pubblica di bancarelle per la vendita e l'esposizione di merci in occasione di sagre o manifestazioni, la sosta di automezzi per la vendita di merce, l'esposizione di bancarelle per la raccolta di firme, cortei e manifestazioni, ecc.

Art. 10 - Procedura

La domanda va inoltrata al Municipio secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11 - Condizioni particolari

Non sono ammesse infrastrutture fisse.

Qualsiasi arredo dell'area deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Municipio.

La manutenzione e la pulizia dell'area occupata incombono interamente al titolare dell'autorizzazione che è tenuto a rispettare le direttive municipali.

Alla scadenza dell'autorizzazione e quando l'area non è utilizzata allo scopo previsto, essa andrà liberata da qualsiasi ingombro e resa accessibile al pubblico.

B. Occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili

Art. 12 - Definizione

È considerato uso comune accresciuto, soggetto ad autorizzazione, l'occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili, dell'area pubblica strettamente necessaria allo svolgimento di lavori edili.

Art. 13 - Procedura

La domanda va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima dell'occupazione, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento e corredata da un preciso piano di installazione, il quale deve contenere le misure di sicurezza e i provvedimenti di protezione previsti.

Art. 14 – Condizioni particolari

Condizione vincolante per la concessione è l'assenza di alternative su suolo privato. L'area occupata deve essere munita di recinzione e protezione secondo le disposizioni del Municipio.

L'esecuzione deve essere tale da non recare pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza generale e in ogni momento dovrà presentare un aspetto ordinato e decoroso.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alle necessarie misure di segnaletica stradale, secondo le disposizioni del Municipio. L'occupazione dell'area deve aver luogo nel pieno rispetto delle norme in materia edilizia.

Art. 15 - Manutenzione/riconsegna dell'area occupata

Al titolare dell'autorizzazione incombe la manutenzione dell'area occupata e delle immediate vicinanze.

Al termine dell'occupazione, l'area deve essere ripristinata allo stato primitivo, a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

C. Occupazione di lunga durata a scopo commerciale

Art. 16 - Definizione

È considerato uso particolare, soggetto a concessione, l'occupazione di lunga durata a scopo commerciale, quale ad esempio l'esposizione su area pubblica di banchi e tavoli per la vendita e l'esposizione di merci, nonché l'esposizione di tavolini e sedie da parte di esercizi pubblici.

Art. 17 - Durata

L'occupazione deve risultare di almeno 6 mesi. La durata massima della concessione è di 5 anni.

Art. 18 - Procedura

La domanda va inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima dell'occupazione, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 19 – Condizioni particolari

La manutenzione e la pulizia dell'area occupata incombono interamente al concessionario che è tenuto a rispettare le direttive municipali.

Alla scadenza della concessione, come pure nei periodi in cui l'area non viene utilizzata per lo scopo previsto, essa andrà liberata da qualsiasi ingombro e resa accessibile al pubblico.

D. Altri generi di occupazione

Art. 20 – Interventi su sedime pubblico

Ogni intervenuto su sedime pubblico è soggetto ad autorizzazione.

La domanda va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima dell'intervento, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Il ripristino deve essere effettuato secondo lo stato dell'arte e supervisionato dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 21 - Cavi aerei

La posa di cavi aerei su sedime comunale è soggetta a autorizzazione.

La domanda va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima dell'installazione, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 22 - Condizioni

La posa di cavi aerei su sedime comunale può essere autorizzato solo quando non sussistano alternative su suolo privato.

L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 450 su sedime stradale e di cm 300 negli altri casi.

Art. 23 - Vetrinette

La posa di vetrinette sporgenti sull'area pubblica è soggetta a concessione ed è ammessa soltanto dove esistano marciapiedi, portici o speciali arretramenti.

La loro sporgenza massima è fissata in cm 25.

Art. 24 – Contenitori di piante o fiori

L'esposizione di contenitori con piante o fiori è soggetta ad autorizzazione ed è ammessa solo a scopo ornamentale.

Cura e manutenzione sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 25 – Tende, parasoli

La posa di tende, parasoli, ecc. sporgenti su area pubblica è soggetta a concessione. È inoltre applicabile la procedura prevista dalla legge edilizia.

È ammessa soltanto dove esistano marciapiedi o aree pedonali. L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 220, mentre dal bordo del marciapiede dovrà rispettare un arretramento minimo di cm 30.

Art. 26 - Distributori automatici

La posa di distributori automatici su area pubblica è soggetta a concessione.

Art. 27 - Divieti

Sull'area pubblica è vietata la posa di:

- distributori automatici di tabacchi e alcoolici;
- apparecchi musicali e giochi automatici;
- macchinette mangiasoldi (slot-machines).

Art. 28 - Affissione e pubblicità

L'affissione e la pubblicità sono soggette alle norme della Legge cantonale sulle insegne e ad autorizzazione in applicazione del presente regolamento.

Nessuna affissione può aver luogo nella giurisdizione comunale senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

In caso di elezioni politiche o votazioni il Municipio può concedere autorizzazioni generali.

Art. 29 - Divieti

L'affissione è vietata su monumenti, tronchi d'albero, pali di condotte elettriche o telefoniche, segnali stradali, edifici pubblici.

Art. 30 – Insegne

Sono insegne soggette a concessione comunale ai sensi del presente regolamento, tutte le figurazioni e scritte, luminose e non, ed ogni altro mezzo di richiamo destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma e la presentazione, collocati o sporgenti su area pubblica.

Art. 31 - Condizioni

Resta riservata la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale. L'esposizione di insegne a braccio è concessa solo quando non sussistano soluzioni su sedime privato.

L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 450 in assenza di marciapiede e di cm 300 in presenza di marciapiede.

La sporgenza massima di cm 120, ritenuto in ogni caso un arretramento minimo di cm 30 dal bordo del marciapiede.

Insegne su suolo pubblico che hanno per oggetto tabacchi e alcoolici sono vietate.

PARTE TERZA

Tasse

Art. 32 – Assoggettamento

L'occupazione dell'area pubblica e dell'area privata aperta al pubblico transito è soggetta a tassa. In casi eccezionali, di evidente interesse pubblico, il Municipio può prescindere dal prelevamento di una tassa.

Art. 33 - Ammontare

La tassa è stabilita tenendo conto del genere dell'occupazione, della durata e della superficie dell'area occupata.

La tassa annuale è applicata per occupazioni pari o superiori a 6 mesi. Per occupazioni inferiori a 6 mesi la tassa annuale è dimezzata.

A. Occupazione temporanea (artt. 9-11)

tassa giornaliera: CHF 1.00 / mq

tassa minima: CHF 50.00

L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata di firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, è esentato da qualsiasi emolumento.

B. Occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili (artt. 12-15)

tassa giornaliera: CHF 1.00 / mq

tassa minima: CHF 50.00

C. Occupazione di lunga durata a scopo commerciale (artt. 16-19)

tassa annua: CHF 40.00 / mq tassa minima: CHF 200.00

- D. Altri generi di occupazione (artt. 20-31)
 - 1. Interventi su sedime pubblico (art. 20) tassa unica per intervento: CHF 50.00
 - 2. Cavi aerei (art. 21) tassa unica: CHF 50.00
 - 3. Vetrinette sporgenti su area pubblica (art. 23)

tassa unica: CHF 100.00 all'anno

- 4. Contenitori di piante o fiori (art. 24) esenti da tassa
- Tende, parasoli (art. 25)
 tassa unica: CHF 50.00 all'anno
 Le tasse previste all'art. 33.D.5. non sono cumulabili con quelle previste all'art. 33 A e C

6. Distributori automatici (art. 26) CHF 200.00 per apparecchio

7. Affissione e pubblicità (art. 28) tassa annua: CHF 100.00 / mg

tassa minima: CHF 50.00 per pezzo all'anno

Sono riservate eventuali tasse derivanti dall'applicazione di Leggi cantonali in merito.

8. Insegne (art. 30)

<u>luminose</u>

tassa annua: CHF 200.00 / mq

tassa minima: CHF 100.00 per pezzo all'anno

non luminose

tassa annua: CHF 100.00 / mq

tassa minima: CHF 50.00 per pezzo all'anno

Sono riservate eventuali tasse derivanti dall'applicazione di Leggi cantonali in merito.

Art. 34 - Emissione, pagamento

Il Municipio delega l'emissione e l'incasso delle tasse relative all'applicazione del presente Regolamento alla Cancelleria comunale.

La tassa andrà pagata entro 30 giorni dall'emissione.

PARTE QUARTA

Disposizioni finali

Art. 35 - Penalità

Le contravvenzioni al presente regolamento sono passibili di una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata e la concessione revocata.

Art. 36 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. giugno 2019, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

* *

Approvato dal Consiglio comunale il 15 aprile 2019 Approvato dal Consiglio di Stato il 25 giugno 2019